

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195
avvocatomedici@gmail.com

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Roma, 22/6/2011

Oggetto: Dirpubblica c/ Agenzia delle Entrate – Direttiva 2000/78/CE – Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008 – Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. – Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Comunicazioni.

Spett.le Segreteria,

con la presente comunico di aver proposto ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955 - di cui la Dirpubblica è risultata vittima ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della medesima Convenzione.

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si ricorderà che, con ordinanza del 9 marzo 2009, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto dalla Dirpubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, per far accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell’art. 72, co. 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la natura discriminatoria, per ragioni connesse all’età, della circolare n. 10/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei successivi atti organizzativi e di gestione con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, dirigenti e non, che avessero compiuto o fossero in procinto di compiere 40 anni di anzianità massima contributiva.

Avverso l’ordinanza del 9 marzo 2009, la Dirpubblica aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale, considerata la natura cautelare del procedimento introdotto ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 216/2003 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 7 marzo 2008, n. 6172) e la conseguente sottoposizione del procedimento al rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c.

Con ordinanza del 16 giugno 2009, il reclamo veniva dichiarato inammissibile «in quanto proposto innanzi al (medesimo) Tribunale, incompetente per grado, anziché alla Corte di appello».

Proposto, quindi, il reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Roma, questa, con ordinanza 12 gennaio 2010, si dichiarava a sua volta incompetente, indicando come competente il Tribunale di Roma in composizione collegiale, e richiedeva d’ufficio alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla competenza.

Con ordinanza del 23 dicembre 2010, n. 26102/10, la Corte di Cassazione, sez. VI, ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d’ufficio dalla Corte di Appello di Roma, considerata la natura cautelare del procedimento introdotto dalla Dirpubblica ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 216/2003.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I^a trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195

avvocatomedici@gmail.com

In tale contesto, ha rilevato la Corte di Cassazione, il rimedio adeguato «al fine di ottenere comunque un provvedimento sulla competenza [a decidere sul reclamo: *n.d.r.*] è costituito dalla proposizione del giudizio ordinario e della riformulazione, all'interno dello stesso, della richiesta cautelare».

In altre parole, la Dirpubblica avrebbe dovuto proporre ricorso ordinario dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma e, quindi, “riformulare” la domanda cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 669-*quater* c.p.c., attendendo una nuova ordinanza di rigetto (atteso che il Giudice del lavoro aveva già rigettato il ricorso cautelare con ordinanza del 9 marzo 2009), per poi proporre nuovamente reclamo dinanzi allo stesso Tribunale di Roma in sede collegiale ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., il quale, a sua volta, non essendo affatto vincolato dall'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 12 gennaio 2010, avrebbe potuto nuovamente dichiararsi “incompetente per grado”, così perpetuandosi all'infinito, senza alcun rimedio effettivo, un circolo vizioso che ha impedito alla Dirpubblica di ottenere una decisione sul reclamo.

Appare, a tal punto, evidente la violazione degli artt. 6, § 1, e 13, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla lesione del diritto della Dirpubblica ad ottenere l'esame ed una decisione sul reclamo, diritto compromesso dall'errore commesso dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, che, con ordinanza del 16 giugno 2009, ha declinato la propria competenza, invece attribuitale dall'art. 669-*terdecies* c.p.c., in considerazione della riconosciuta natura cautelare del procedimento intrapreso dalla Dirpubblica, come si evince anche dall'ordinanza del 23 dicembre 2010, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato (proprio per questa ragione) inammissibile il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dalla Corte di Appello.

Il diritto ad ottenere una decisione sul reclamo è stato, poi, definitivamente compromesso dalla stessa Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza del 23 dicembre 2010, che, discostandosi da un proprio prevalente orientamento (cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2008, n. 17299), ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dalla Corte di Appello di Roma, che costituiva l'unico rimedio per conseguire la *translatio iudicii* dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale, vincolando quest'ultimo a pronunciarsi sul reclamo.

Il rimedio individuato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza del 23 dicembre 2010, è privo di ogni concretezza ed effettività, risolvendosi in un espediente puramente teorico ed illusorio e, in ogni caso, artificioso, inidoneo a consentire alla Dirpubblica di ottenere l'esame e la decisione del reclamo e, come tale, non conforme ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza europea.

In conseguenza delle dedotte violazioni, ho chiesto che la Corte, in accoglimento del ricorso, disponga un'equa riparazione, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, per la lesione di cui la Dirpubblica è stata vittima con riferimento al suo diritto di ottenere l'esame e la decisione del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.

Resto a disposizione per ogni informazione in proposito e, con l'occasione, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici